



Regolamento Didattico del Corso di Laurea in
Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia
(abilitante alla professione sanitaria di
Tecnico di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia)

Anno Accademico 2018-2019

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.....	2
Art. 2 – Obiettivi formativi specifici.....	2
Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	4
Art. 4 – Quadro generale delle attività formative	4
Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia	4
Art. 6 – Crediti Formativi Universitari (CFU)	5
Art. 7 – Obsolescenza dei crediti formativi	5
Art. 8 – Tipologia delle forme didattiche adottate	5
Art. 9 – Piano di studi.....	5
Art. 10 – Attività formativa opzionale (AFO).....	6
Art. 11– Altre attività formative	6
Art. 12 – Tirocinio professionalizzante	6
Art. 13 – Semestri	6
Art. 14 –Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU.....	7
Art. 15 – Obbligo di frequenza.....	8
Art. 16 –Prova finale e conseguimento del titolo di studio	8
Art. 17 – Valutazione dell'attività didattica	9
Art. 18 – Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all'estero.....	9
Art. 19 – Orientamento e tutorato	10
Art. 20 – Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale	10
Art. 21 – Consiglio di Corso di Studio	10
Art. 22 –Entrata in vigore del Regolamento.....	10
Elenco allegati.....	10
Allegato 1	



Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia nel rispetto delle indicazioni riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il Corso di Laurea rientra nella Classe delle Lauree in **PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE L/SNT3** come definita dal D.I. 19 febbraio 2009.

Art. 2 – Obiettivi formativi specifici

I laureati nel Corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia devono aver acquisito conoscenze, abilità e attitudini per esercitare la professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, così come descritto nel profilo professionale specifico.

Il laureato in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia è abilitato a svolgere, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l'uso di radiazioni ionizzanti, sia naturali che artificiali, di energie termiche, ultrasoniche e di risonanza magnetica, nonché gli interventi per la protezione fisica e dosimetrica.

Deve possedere imprescindibilmente un'adeguata formazione in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

Tali competenze devono essere immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Per conseguire queste finalità il laureato in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia deve essere in grado di:

- utilizzare metodologie e strumenti di controllo, valutazione e revisione della qualità sulle apparecchiature e sulle procedure tecniche;
- attuare le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dalle radiazioni ionizzanti, non ionizzanti e da rischio biologico e utilizzare i presidi di protezione individuale;
- stabilire con i pazienti e i colleghi una comunicazione professionale ed empatica;
- assicurare il comfort, la sicurezza e la privacy dei pazienti durante le indagini diagnostico-interventistiche e i trattamenti radioterapici;
- agire con competenza e responsabilità verso i pazienti, il team di lavoro, le Istituzioni e la società civile, adottando comportamenti professionali conformi ai principi etici e deontologici;
- garantire la necessaria assistenza ai pazienti durante l'esecuzione delle procedure radiologiche;
- accogliere e gestire la preparazione del paziente all'indagine diagnostica o al trattamento radioterapico, acquisendo il consenso informato, per quanto di sua competenza;
- essere in grado di utilizzare le tecniche di primo soccorso in caso di emergenza;
- collaborare con le altre professioni sanitarie, i colleghi e tutto il personale per garantire un ottimale funzionamento del servizio e contribuire alla soluzione di problemi;
- utilizzare i sistemi informativi presenti nel Servizio Sanitario per la raccolta, l'analisi dei dati e la gestione delle informazioni;
- ricercare le migliori evidenze scientifiche per approfondire aree di incertezza o di miglioramento nella propria pratica professionale;
- essere predisposto ad un'attività di aggiornamento e formazione permanente, che garantisca il mantenimento del miglior livello professionale possibile;
- contribuire alla formazione ed all'aggiornamento del personale sanitario per le proprie aree di competenza;
- contribuire alla ricerca in campo sanitario;
- conoscere la lingua Inglese per l'acquisizione, lo scambio di istruzioni e informazioni in campo scientifico e professionale.

In particolare il laureato in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia deve essere in grado di:

Radiologia

- effettuare in autonomia, su prescrizione medica, gli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace, dell'addome e del seno e gli esami mineralometria ossea computerizzata, di TC e RM senza mezzo di contrasto, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida stabilite a livello nazionale e internazionale;



- collaborare con l'equipe sanitaria nell'espletamento di procedure radiologiche nelle situazioni di emergenza-urgenza in pronto soccorso, sala operatoria, al letto del paziente, in TC, RM ed angiografia;
- di collaborare direttamente con il medico radiologo in tutte le restanti indagini diagnostiche ed interventistiche, che utilizzino le radiazioni ionizzanti, non ionizzanti, le energie termiche e gli ultrasuoni;
- gestire le procedure di acquisizione, elaborazione, archiviazione e trasmissione degli esami radiologici mediante l'uso dei sistemi HIS, RIS, PACS;

Radioterapia

- collaborare con il medico radioterapista e il fisico sanitario alla impostazione ed esecuzione del trattamento radioterapico, ivi comprese tutte le indagini radiologiche collaterali e le operazioni dosimetriche ad esso complementari;
- preparare ed impiegare i mezzi ausiliari di schermatura, di centratura e di immobilizzazione del paziente;
- preparare e posizionare il paziente per l'esecuzione del trattamento radioterapico e controllarne la corretta centratura;
- mettere in atto le procedure di garanzia e controllo di qualità delle apparecchiature radioterapiche;
- effettuare il controllo dosimetrico delle apparecchiature radioterapiche;
- collaborare con il medico radioterapista ed il fisico sanitario all'impostazione e all'esecuzione di trattamenti di brachiterapia, IMRT, radiocirurgia stereotassica, tomotherapy, TBI e IORT;
- gestire la cartella radioterapica per la parte tecnica di propria competenza;
- acquisire competenze specifiche nella valutazione, nella gestione e nel controllo del paziente oncologico, anche in collaborazione con altri professionisti sanitari.

Medicina Nucleare

- prendere in consegna le sorgenti radio-attive, curandone il carico e scarico, il movimento, la giacenza e lo smaltimento dei rifiuti radio-attivi e provvedere alle relative registrazioni;
- effettuare le operazioni necessarie alla produzione di isotopi tramite Ciclotrone ed alla preparazione delle dosi radioattive da somministrare ai pazienti e da manipolare in vitro ed effettuare ogni altra operazione concernente il lavoro di camera calda;
- mettere in atto le procedure di garanzia e controllo di qualità delle apparecchiature di Medicina Nucleare e di controllo della contaminazione ambientale e personale;
- collaborare con il medico nucleare nell'effettuazione delle indagini diagnostiche e nelle procedure radiometaboliche;
- collaborare con il medico nucleare in studi ed esami in vitro mediante l'uso di apparecchiature atte a rilevare la presenza di radio-nuclidi nei campioni;
- effettuare tutti gli esami scintigrafici statici e dinamici, le indagini SPECT, PET e MOC ed ogni altro esame che utilizzi le tecnologie ibride;
- provvedere alla decontaminazione degli oggetti o degli ambienti contaminati ed attuare tutte le operazioni inerenti alla radioprotezione, secondo la vigente normativa;
- gestire le procedure di acquisizione, di elaborazione e di archiviazione degli esami diagnostici;
- collaborare con il medico nucleare in studi ed esami in vivo/vitro, che riguardino la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo di radiofarmaci di nuova generazione;

Fisica sanitaria

- conoscere approfonditamente la normativa nazionale ed internazionale riguardante la protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e gli istituti ed enti ad essa dedicati;
 - applicare i principi e le procedure di radioprotezione e sicurezza in RM;
 - collaborare con l'esperto qualificato nella sorveglianza fisica per la protezione contro le radiazioni ionizzanti;
 - utilizzare le apparecchiature dedicate alla misurazione delle radiazioni ionizzanti (camere a ionizzazione, contatori Geiger-Muller e dosimetri) e all'analisi quantitativa e qualitativa degli isotopi radioattivi (calibratori di dose, rivelatori allo ioduro di sodio ed al germanio ed analizzatori multicanale);
 - effettuare misure di dosimetria e di contaminazione ambientale e personale sia esterna che interna.
-



- effettuare spettrometrie gamma su campioni alimentari e non;
- utilizzare gli strumenti di controllo e valutazione della qualità sulle apparecchiature RX, di RM e ad ultrasuoni e sui monitor di visualizzazione, elaborazione e refertazione degli esami radiologici;
- esprimere il proprio parere tecnico in fase di acquisizione, collaudo e di installazione di nuove apparecchiature, nonché dopo l'esecuzione di eventuali riparazioni;
- collaborare con il fisico sanitario all'effettuazione delle prove di accettazione, di stato e funzionamento delle apparecchiature;
- collaborare con il fisico sanitario alla periodica verifica degli LDR;
- controllare la taratura e la calibrazione della strumentazione dedicata ai controlli di qualità sulle apparecchiature;
- collaborare con il fisico sanitario nelle operazioni dosimetriche sulle apparecchiature di radioterapia;
- effettuare l'impostazione dei piani di cura di radioterapia e radiochirurgia stereotassica;
- effettuare i controlli di qualità sui radiofarmaci;
- contribuire alla formazione del personale sanitario in materia di radioprotezione ed alla ricerca fisica in campo sanitario.

Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Il laureato in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia è abilitato a svolgere, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l'uso di radiazioni ionizzanti, sia naturali che artificiali, di energie termiche, ultrasoniche e di risonanza magnetica, nonché gli interventi per la protezione fisica e dosimetrica.

Il laureato presta le sua attività nei:

- reparti e servizi di diagnostica per immagini, di radioterapia, di medicina nucleare e fisica sanitaria operanti nelle strutture ospedaliere ed extraospedaliere del Sistema Sanitario Nazionale e nelle analoghe strutture private e di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- industrie di produzione e agenzie di vendita operanti nel settore della diagnostica per immagini e radioterapia;
- centri di ricerca universitaria ed extrauniversitaria nel settore biomedico;
- università e negli uffici di formazione delle aziende sanitarie nazionali, occupandosi della formazione specifica in tecniche mediche diagnostiche;
- libera professione.

Art. 4 – Quadro generale delle attività formative

La programmazione dell'attività didattica è approvata annualmente dal Consiglio di Area Didattica, su proposta del Consiglio di Corso di Studio acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica.

Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. L'accesso al Corso di laurea in Infermieristica è a numero programmato in base alla legge 264/99 e prevede un esame di ammissione che consiste in una prova con quiz a scelta multipla di biologia, chimica, fisica, matematica, logica e cultura generale.
3. Le conoscenze richieste per l'accesso sono verificate con il raggiungimento del punteggio minimo nella prova di ammissione, come previsto dalla vigente normativa. Ai candidati che non abbiano raggiunto tale punteggio saranno assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), da soddisfare attraverso la frequenza di corsi di recupero opportunamente indicati dal CAD competente, o da una commissione delegata dal CAD, da svolgersi nell'arco del I anno. I corsi di recupero, rappresentando la modalità per l'acquisizione delle necessarie conoscenze di base non portano in alcun modo all'acquisizione di CFU.



Art. 6 – Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
5. Nel carico standard di un CFU sono inclusi:
 - a) didattica frontale: 10 ore/CFU
 - b) esercitazioni o attività assistite equivalenti: 12 ore/CFU
 - c) pratica individuale in laboratorio: 16 ore/CFU
 - d) 25 ore per i CFU assegnati al tirocinio professionalizzante
6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.
7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, sono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

Art. 7 – Obsolescenza dei crediti formativi

1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di 8 anni solari, salvo che, su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Area Didattica, sentita la Commissione Didattica Paritetica, non deliberi diversamente.
2. Nei casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica della non obsolescenza, il Consiglio di Area Didattica, previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica, può disporre un esame integrativo, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

Art. 8 – Tipologia delle forme didattiche adottate

L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:

- lezioni frontali
- esercitazioni pratiche a gruppi di studenti
- attività tutoriale durante il tirocinio professionalizzante
- attività tutoriale nella pratica in laboratorio
- attività seminari anche in videoconferenza

Art. 9 – Piano di studi

1. Il piano di studi del Corso, con l'indicazione del percorso formativo e degli insegnamenti previsti, è riportato nell'**allegato 1**, che forma parte integrante del presente Regolamento.
2. Il piano di studi indica altresì il settore scientifico-disciplinare cui si riferiscono i singoli insegnamenti, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di CFU attribuito a ciascuna attività didattica.
3. L'acquisizione dei crediti formativi relativi alle attività formative indicate nell'**allegato 1** comporta il conseguimento della Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia.
4. Per il conseguimento della Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia è in ogni caso necessario aver acquisito 180 CFU, negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.



5. La Commissione Didattica Paritetica di Facoltà verifica la congruenza dell'estensione dei programmi rispetto al numero dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa.

6. Il piano degli studi è approvato annualmente dal Consiglio di Corso di Area Didattica, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica.

Art. 10 – Attività formativa opzionale (AFO)

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente 6 CFU partecipando ad attività formative liberamente scelte (attività formative opzionali, AFO) tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, che consentano anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché coerenti con il progetto formativo definito dal piano di studi.
2. La coerenza e il numero di CFU devono essere valutati dal Consiglio di Area Didattica con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite dallo studente.
3. I CFU assegnati dal piano degli studi alle AFO, una volta acquisiti dallo studente, possono essere verbalizzati come unico esame prescindendo dall'anno di iscrizione.

Art. 11– Altre attività formative

Il Piano di Studi (allegato 1) prevede l'acquisizione, da parte dello studente di CFU denominati come "altre attività formative" articolate come segue:

- Conoscenza di almeno una lingua straniera
- Ulteriori conoscenze linguistiche
- Abilità informatiche e telematiche
- Attività seminariali
- Laboratori professionali dello specifico settore

L'acquisizione dei CFU per le suddette "altre attività" avviene attraverso verifiche parziali che concorrono alla registrazione di un unico esame con giudizio di idoneità.

Art. 12 – Tirocinio professionalizzante

L'Ordinamento Didattico (allegato 1) prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 60 CFU nell'ambito disciplinare "TIROCINI". L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente (Coordinatore dell'attività tecnico-pratica) appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato dal Consiglio di Corso di Studio, sulla base dello specifico curriculum che esprime la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione. Il **Coordinatore del Tirocinio** è responsabile della pianificazione e dell'organizzazione del tirocinio: in collaborazione con i Tutori delle attività tecnico-pratiche elabora il progetto formativo del tirocinio annuale e lo propone all'approvazione del Consiglio di Corso di Studio. Durante il tirocinio, il Coordinatore delle attività tecnico-pratiche promuove costantemente la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Tale monitoraggio del percorso dello studente sarà documentato su una apposita scheda di valutazione tesa a registrare i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti. Al termine di ciascun anno di corso viene effettuata una valutazione certificativa del tirocinio svolto. Tale valutazione dovrà essere collegiale e, quindi, effettuata da una apposita commissione d'esame del tirocinio, formata da due Tutori e presieduta dal Coordinatore del tirocinio. Nel formulare il giudizio di esame tale commissione utilizzerà, nella misura definita dalle rispettive sedi e comunicata preventivamente agli studenti, i dati provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio, da prove pratiche, da colloqui, da test scritti. Il risultato di tale valutazione darà luogo ad un voto espresso in trentesimi.

Art. 13 – Semestri

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in semestri.
2. Le date di inizio e fine dei semestri sono fissate annualmente dal Consiglio di Area Didattica.



3. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

Art. 14 – Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Nell'**allegato 1** del presente regolamento (piano di studi) sono indicati i corsi per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio idoneativo. Nel piano di studi sono indicati i corsi integrati che prevedono prove di esame per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli.
2. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del calendario didattico annuale, è emanato dal Preside CAD, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Didattico di Corso di Studio ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
3. Gli appelli d'esame e delle altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, che deve essere resa pubblica almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Presidente Corso di Studio, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
4. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono sovrapporsi.
5. Per ogni anno accademico e per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso. Là dove gli insegnamenti prevedano prove di esonero parziale, oltre ad esse, per il medesimo insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 6 appelli d'esame e un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso.
6. I docenti, anche mediante il sito internet, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, prova d'esame, materiale didattico, esercitazioni o attività pratica professionalizzante ed eventuali prove d'esonero).
7. Gli appelli d'esame, nell'ambito della medesima sessione, devono essere distanziati di almeno 2 settimane.
8. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.
9. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.
10. Non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.
11. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L'esame orale è pubblico. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
12. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, di prendere visione della propria prova, e qualora si tratti di prova scritta, di conoscere le modalità di correzione.
13. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi e riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
14. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente di ritirarsi in qualsiasi momento nel corso dello svolgimento delle stesse. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità



definite dal Regolamento di Corso di Studio e comunque fino al momento che precede la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

15. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Presidente del Corso di Laurea, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Corso di Studio.
16. Il verbale d'esame, debitamente compilato e firmato dai membri della Commissione giudicatrice, deve essere trasmesso dal Presidente della commissione alla Segreteria studenti competente entro tre giorni dalla data di espletamento dell'esame o di altra verifica del profitto.

Art. 15 – Obbligo di frequenza

1. Lo studente ha l'obbligo della frequenza a tutte le forme di attività didattiche previste nel piano di studi.
2. Per ciascuna tipologia di attività didattica, lo studente deve acquisire l'attestazione della presenza ad almeno il 75% delle ore previste.
3. La rilevazione della frequenza dello studente è effettuata con le modalità di accertamento stabilite dal Regolamento Didattico.

Art. 16 – Prova finale e conseguimento del titolo di studio

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.

La prova finale si compone di:

- a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
- b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.

La prova finale è organizzata, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente. **Fa parte della commissione il Coordinatore dell'attività didattica. I restanti membri devono essere professori universitari.** Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.

Per sostenere la prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi. Alla prova finale sono attribuiti n. 6 CFU; in particolare 1 CFU alla discussione della tesi e 5 CFU al lavoro di preparazione della stessa. La trasformazione in centodecimi dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, che danno origine a votazione in trentesimi, comporta una media pesata rispetto ai relativi crediti acquisiti. Le esperienze Erasmus possono essere valutate dalla Commissione attribuendo alle stesse fino ad un massimo di 2 punti.

La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata alla durata individuale complessiva del percorso di studi.

Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla qualità del lavoro del candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

Lo svolgimento della prova finale, se orale, è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.



Art. 17 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CAD esamina periodicamente i dati concernenti la valutazione, da parte degli studenti, dell'attività didattica svolta dai docenti. Tale valutazione viene effettuata attraverso il sistema informatizzato di rilevazione delle opinioni degli studenti - qualità della didattica percepita, implementato dall'Ateneo.
2. Il Consiglio di Corso di Studio, avvalendosi della Commissione Didattica Paritetica, predispone una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal Consiglio del Corso. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione oltre che del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di adeguate strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Corso di Studio, è presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.
3. Il Consiglio di Area Didattica valuta annualmente i risultati dell'attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica percepita per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

Art. 18 – Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all'estero

1. Il Consiglio di Area Didattica può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
2. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro Corso di Studio, dell'Università dell'Aquila o di altra università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio di Area Didattica e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica, potendo anche ricorrere a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
3. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
4. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai pre-vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e sono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, indipendentemente dalla durata.
5. Il Consiglio di Area Didattica può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 12 CFU.
6. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il Consiglio di Area Didattica o un Docente ad hoc delegato, con la vincolante approvazione della Commissione Didattica Paritetica, può abbreviare la durata del Corso di Studio con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di corso al quale lo studente è iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
7. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.



8. Il Consiglio di Area Didattica attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
9. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che abbia adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
10. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Corso di Laurea è disciplinato da appositi Regolamenti

Art. 19 – Orientamento e tutorato

Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti:

- attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo;
- attività di orientamento rivolte sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che abbiano già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
- attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento;

Art. 20 – Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale

1. Sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso: a) curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari; b) curriculum con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che si autoqualificano "non impegnati a tempo pieno negli studi universitari". Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell'apposito regolamento.
2. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

Art. 21 – Consiglio di Corso di Studio

Il Corso è retto dal Consiglio di Corso, costituito da tutti i docenti del Corso, e da un Consiglio di Area Didattica (CAD) costituito in base a quanto stabilito nel Regolamento Didattico.

Art. 22 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento Didattico di Dipartimento.

Elenco allegati

ALLEGATO 1 – PIANO DI STUDI e PROPEDEUTICITÀ (all.1)



CL Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia			
PIANO DI STUDI – COORTE A.A. 2018-2019			
valevole per gli immatricolati al primo anno a.a 2018/2019			
I Anno, I Semestre			
n. ESAMI	Corsi Integrati	Ambito disciplinare	CFU
1	CI Scienze biomediche (annuale)		8
	BIO/16 Anatomia Umana (I semestre)	A. Scienze Biomediche	5
	BIO/09 Fisiologia (II semestre)	A. Scienze Biomediche	3
2	CI Fisica Radioprotezione e Informatica		9
	FIS/07 Fisica applicata alla Radioprotezione	A. Scienze propedeutiche	3
	MED/ 36 Radioprotezione	B. Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	3
	INF/01 Informatica	A. Scienze propedeutiche	3
	TOTALE I ANNO I SEMESTRE		17
I Anno, II Semestre			
	Corsi Integrati	Ambito disciplinare	CFU
3	CI Gestione dell'immagine diagnostica		6
	ING-INF/05 Gestione immagine diagnostica I	B. Scienze interdisciplinari	3
	ING-INF/05 Gestione immagine diagnostica II	B. Scienze interdisciplinari	3
4	CI Scienze della Prevenzione e dei servizi sanitari		6
	MED/44 Medicina del lavoro	B. Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	3
	MED/42 Igiene	B. Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	3
5	CI Tecniche ed apparecchiature di diagnostica per immagini		6
	MED/36 Diagnostica per immagini osteoarticolare	B. Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	3
	MED/50 Tecniche radiologiche I e II	B. Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	3
	TOTALE I ANNO II SEMESTRE		18
6	Tirocinio I MED/50		20



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE

Via Vetoio – 67100 Coppito (L'Aquila) - Sito Web: discab.univaq.it - P.IVA e C. F. 01021630668



TOTALE I ANNO		55	
II Anno, I Semestre Attivo nell'a.a 2019/2020			
	<i>Corsi Integrati</i>	<i>Ambito disciplinare</i>	<i>CFU</i>
7	CI Apparecchiature I		6
	MED/36 Diagnostica radiologica e TC	B. Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	3
	FIS 07 Fisica Applicata alla Radiodiagnostica	A. Scienze propedeutiche	3
8	CI Tecniche di diagnostica per immagini I		8
	MED/36 diagnostica tessuti molli	B. Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	4
	MED/04 Patologia generale	A. Scienze Biomediche	3
	MED/50 diagnostica e mezzi di contrasto	B. Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	1
TOTALE II ANNO I SEMESTRE			14
II Anno, II Semestre Attivo nell'a.a 2019/2020			
	<i>Corsi Integrati</i>	<i>Ambito disciplinare</i>	<i>CFU</i>
9	CI Apparecchiature II		6
	MED/36 TC del Corpo	B. Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	3
	MED/50 Scienze tecniche I	B. Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	3
10	CI Primo soccorso e farmacologia		6
	MED 41 Primo Soccorso	A. Primo soccorso	3
	BIO/14 Farmacologia	B. Scienze Medico Chirurgiche	3
11	CI Tecniche di diagnostica per immagini II		5
	MED/37 Neuroradiologia	B. Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	5
TOTALE II ANNO II SEMESTRE			17
12	Tirocinio II MED/50		20
TOTALE II ANNO			51
III Anno, I Semestre Attivo nell'a.a 2020/2021			
	<i>Denominazione Corsi</i>	<i>Ambito disciplinare</i>	<i>CFU</i>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE

Via Vetoio – 67100 Coppito (L'Aquila) - Sito Web: discab.univaq.it - P.IVA e C. F. 01021630668



13	CI Apparecchiature III		6
	MED/50 scienze tecniche II	B. Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	3
	MED/36 Radioterapia: Apparecchiature	B. Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	3
14	CI Elaborazioni delle Informazioni e Scienze Umane e Psicopedagogiche		6
	ING-INF/05 Elaborazione delle informazioni	C. Affini	3
	M-PSI/01 Psicologia Generale	B. Scienze umane e psicopedagogiche	3
15	CI Tecniche di Radioterapia		9
	MED/36 Radioterapia	B. Scienze interdisciplinari cliniche	3
	MED/36 Principi di Radioterapia Oncologica	B. Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	3
	MED/06 Oncologia medica	B. Scienze interdisciplinari cliniche	3
	TOTALE III ANNO I SEMESTRE		21
III Anno, II Semestre Attivo nell'a.a 2020/2021			
	<i>Denominazione Corsi</i>	<i>Ambito disciplinare</i>	<i>CFU</i>
16	CI Tecniche di diagnostica per immagini III		6
	MED/50 Medicina Nucleare	B. Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	3
	MED/50 Risonanza Magnetica	B. Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	3
17	CI Diritto del Lavoro		3
	IUS/07 Diritto del lavoro	B. Scienze del management Sanitario	3
	TOTALE III ANNO II SEMESTRE		9
18			
	Tirocinio III MED/50		20



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE

Via Vetoio – 67100 Coppito (L'Aquila) - Sito Web: discab.univaq.it - P.IVA e C. F. 01021630668



19	TOTALE III ANNO			50
20	A scelta dello studente		6	
	Altre attività	Lingua straniera	3	
		Laboratori professionali	3	
		Altre attività	6	
	Preparazione alla prova finale		5	
	Discussione tesi		1	180
	TOTALE			